



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 129 del 7 dicembre 2022

Oggetto: Piani di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del territorio dei bacini regionali liguri. PAI Torrente Bisagno. Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale relativa alla ripermimetrazione della frana quiescente, classe di suscettività al dissesto elevata Pg3a, e riclassificazione nella "Carta della suscettività al dissesto" in località Sant'Alberto nel comune di Bargagli (GE), ai fini dell'avvio della fase di pubblicità. Art. 68 comma 4-bis e 4-ter d.lgs. 152/2006

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*";
- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;

- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell’Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità e (...) curi l’attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;*

VISTO l’art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell’Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ed in particolare l’art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante”, “provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità”, nonché “assicura l’unicità di indirizzo tecnico-amministrativo” e “sovrintende all’attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell’Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali”*, e l’art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1"* e al comma 4-ter che *"Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis"*;

VISTA la Legge della Regione Liguria 15 Luglio 2022, N. 7 *"Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22"* e in particolare l'art. 3 *"Modifica all'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia"* ai sensi del quale è previsto che *"La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica."*

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

DATO ATTO che sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di bacino stralcio "Assetto idrogeologico" (PAI);

VISTO in particolare il vigente "PAI Torrente Bisagno";

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo "*Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri*", finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;
- il suddetto Accordo è stato successivamente aggiornato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021 e con successivo decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 sono state definite, ai sensi di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti;
- al fine di continuare a regolamentare le varie attività in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, relative ai Piani di bacino ex lege 183/1989 emanati dalle sopresse Autorità di bacino e ancora vigenti sul territorio dei bacini liguri, è stato sottoscritto in data 21 febbraio 2022 un nuovo Accordo che riporta nell'allegato 1 le modalità e gli indirizzi procedurali per lo svolgimento concreto delle attività tecnico amministrative legate all'aggiornamento e alla gestione dei PAI vigenti nel territorio dei bacini liguri in continuità con quelle concordate in attuazione del precedente accordo;

VISTA la relazione istruttoria corredata degli stralci cartografici contenenti la proposta di variante non sostanziale avente ad oggetto "*Piano di bacino del torrente Bisagno. Proposta di variante "non sostanziale" - Riperimetrazione della frana quiescente, classe di suscettività al dissesto elevata Pg3a, in località Sant'Alberto nel Comune di Bargagli (GE)*", trasmessa con nota della Regione Liguria prot. 2022/1234467 del 03/11/2022, agli atti di questa Autorità al prot. 8698



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

del 03/11/2022 in adempimento a quanto previsto dal punto A.5 dell'allegato 1 all'accordo sottoscritto in data 21/02/2022;

DATO ATTO che dalla suddetta relazione istruttoria risulta necessario aggiornare la "Carta della suscettività al dissesto" del PAI Torrente Bisagno, modificando il perimetro dell'area in frana in località Sant'Alberto nel Comune di Bargagli (GE), associando al settore escluso dalla frana quiescente la classe di suscettività al dissesto elevata Pg3b;

DATO, ALTRESI', ATTO che nella seduta del 30 novembre 2022 la Conferenza Operativa ha esaminato la proposta sopra citata ed ha espresso parere favorevole alla ripermimetrazione dell'area suddetta, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che tale proposta di variante è rappresentata dagli stralci cartografici relativi alla "carta della suscettività al dissesto" del PAI vigente e della proposta di modifica, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- di prendere atto, ai sensi del punto A.6 dell'Allegato 1 dell'Accordo sottoscritto in data 21/02/2022, della proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di bacino del Torrente Bisagno consistente nella ripermimetrazione della frana quiescente, classe di suscettività al dissesto elevata Pg3a, in località Sant'Alberto nel Comune di Bargagli (GE) e risultante dagli stralci cartografici relativi alla "Carta della suscettività al dissesto" del PAI vigente e della proposta di modifica, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;
- di prendere atto del parere favorevole espresso sulla proposta di variante dalla Conferenza Operativa in data 30 novembre 2022;
- di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di Ente avvalso, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto A.6 dell'Allegato 1 al citato accordo 2022 e delle attività di pubblicazione previste al punto A.7 del medesimo allegato 1;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

DECRETA

1. di prendere atto, previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 30 novembre 2022, della proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di bacino Torrente Bisagno avente ad oggetto " *Riperimetrazione della frana quiescente, classe di suscettività al dissesto elevata Pg3a, in località Sant'Alberto nel Comune di Bargagli (GE)*, e risultante dagli stralci cartografici relativi alla "carta della suscettività al dissesto" del PAI vigente e della proposta di modifica, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di Ente avvalso, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto A.6 dell'Allegato 1 al citato accordo 2022 e delle attività di pubblicazione previste al punto A.7 del medesimo allegato 1;


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Gaia Checucci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaia Checucci', written over the typed name.

6

Piano di Bacino del Torrente Bisagno – Variante Sant’Alberto di Bargagli (GE)

CARTA DELLA SUSCETTIVITA' AL DISSESTO - PIANO VIGENTE



CARTA DELLA SUSCETTIVITA' AL DISSESTO - PROPOSTA DI MODIFICA

